

## REGOLAMENTO (CE) N. 757/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2009

**che modifica il regolamento (CE) n. 1189/2008 recante modalità di applicazione, per il 2009, dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Serbia, del Kosovo e del Montenegro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1189/2008 della Commissione <sup>(2)</sup>, tutte le domande di titoli di importazione nel quadro dei contingenti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento sono accompagnate da un certificato di autenticità rilasciato dalle autorità del paese o territorio doganale esportatore. L'elenco delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni di esportazione di beni per i paesi e il territorio doganale esportatori figura nell'allegato II del suddetto regolamento.
- (2) La Croazia ha cambiato la denominazione dell'organismo di emissione dei certificati di autenticità. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1189/2008, occorre pertanto modificare l'elenco di cui all'allegato II di tale regolamento.
- (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1189/2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2009.

- (4) Per evitare che la denominazione dell'organismo menzionato sui certificati di autenticità rilasciati di recente sia diversa da quella dell'organismo indicato nell'elenco del regolamento (CE) n. 1189/2008, la modifica di tale regolamento deve applicarsi a decorrere dal 15 giugno 2009, data in cui la Croazia ha notificato alla Commissione il nome della nuova autorità competente per il rilascio.
- (5) Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1189/2008, la voce relativa all'organismo emittente della Croazia è sostituita dalla seguente:

«— Repubblica di Croazia: Agenzia agricola croata, Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci, Croatia».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 15 giugno 2009.

Per la Commissione  
Mariann FISCHER BOEL  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 322 del 2.12.2008, pag. 11.

